

(N. 155)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1976

Norme concernenti i premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e artistica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 luglio 1952, n. 1078, prevede il conferimento annuale, per concorso, da parte del Ministero della pubblica istruzione di quattro premi di lire 250.000 ciascuno a favore di presidi, direttori e professori, di ruolo e non di ruolo, di scuole secondarie, che abbiano presentato i migliori lavori su determinate materie.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica nel merito i lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi.

La legge 5 marzo 1965, n. 165, nel fissare in otto i premi da conferire ogni anno, pone l'onere dei premi stessi a carico del bilancio dell'Accademia.

Per adeguarli all'attuale situazione economica, col presente disegno di legge viene

raddoppiato (lire 500.000) l'importo di ciascun premio.

Inoltre, in considerazione della situazione finanziaria dell'Accademia e, soprattutto, tenendo conto della natura dei premi medesimi, che sono istituiti e definiti quali « ministeriali » (banditi infatti a cura del Ministero della pubblica istruzione e riservati a personale insegnante), con lo stesso provvedimento si stabilisce che la spesa riguardante i suddetti premi viene posta a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ripristinando quanto già stabiliva l'articolo 6 della citata legge n. 1078 del 1952.

Il presente provvedimento riproduce analogo iniziativa già presentata nel corso della VI Legislatura (atto 2422/S), decaduta per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'importo dei premi ministeriali di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata con legge 5 marzo 1965, n. 165, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1977, da lire 250.000 a lire 500.000.

Art. 2.

L'onere annuo di lire 4.000.000 derivante dal conferimento dei premi previsto dal precedente articolo 1 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ad esso si farà fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.